



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 luglio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 28 maggio 2013, n. 5.

Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1. (13R00318) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte). (13R00317) Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE STATUTARIA 13 maggio 2013, n. 1.

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori. (13R00336) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 12.

Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali. (13R00337) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 7.

Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali. (13R00324) Pag. 7


LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2013, n. 8.

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige. (13R00325) Pag. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 aprile 2013, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0142/Pres. recante "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici". (13R00276) Pag. 17



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4.

Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche). (13R00341) *Pag. 19*


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 11.

Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pescia in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità). (13R00330) . . . *Pag. 22*

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2013, n. 12.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico. (13R00331) *Pag. 23*



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 28 maggio 2013, n. 5.

Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

Modifica della denominazione del Titolo II della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1

1. La denominazione del Titolo II della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

“Titolo II Organizzazione e funzioni”.

Art. 2.

Modifica della denominazione del Capo III della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1

1. La denominazione del Capo III della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è sostituita dalla seguente:

“Capo III. Organi e organizzazione del Consiglio regionale”.

Art. 3.

Modifiche dell'art. 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente:

“2. I Gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale”.

3. La rubrica dell'art. 21 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è così sostituita:

“Organizzazione del Consiglio regionale”.

Art. 4.

Modifiche dell'art. 24 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 dopo le parole “ne dirige l'attività” sono aggiunte le seguenti: “al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali”.

Art. 5.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1

1. Dopo il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 maggio 2013

COTA

(Omissis).

13R00318



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 1° supplemento del 30 aprile 2013 al n. 17 del 24 aprile 2013)

LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDE LEGISLATIVA, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 30 E 46 DELLO STATUTO,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte)

1. L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte) è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.

3. Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

4. Lo Statuto di cui all'art. 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.”.

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 48/1992

1. L'art. 4 della legge regionale 48/1992 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 48/1992

1. Al comma 2 dell'art. 5 le parole “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane di comuni”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 48/1992

1. Al comma 1 dell'art. 7 le parole “Comunità montane Alta e Bassa Valle Susa” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane di comuni”.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il Presidente è eletto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 della presente legge.

2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 della presente legge sono nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da:

- a) l'Università degli Studi di Torino;
- b) il Politecnico di Torino;
- c) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi;
- d) la Provincia di Torino.

Art. 6.

Norma finale

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione con la relativa nomina del nuovo Presidente nella composizione di cui all'art. 3 della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 e secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 aprile 2013

COTA

(Omissis).

13R00317



REGIONE LIGURIA

LEGGE STATUTARIA 13 maggio 2013, n. 1.

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 - Parte I del 15 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

Modifica dell'art. 15 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "da non più di cinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "da non più di trenta".

Art. 2.

Modifica dell'art. 41 della legge statutaria 1/2005

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "in numero non superiore a dodici" sono sostituite dalle seguenti. "in numero non superiore a sei".

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a partire dalla X Legislatura.

La presente legge statutaria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 maggio 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00336

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 12.

Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 15 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. L'art. 15 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Conferenza dei sindaci*). — 1. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.

2. La presidenza della Conferenza dei sindaci è attribuita al Sindaco o, su sua delega, all'Assessore competente in materia di politiche sociosanitarie del comune cui fa capo il distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai presidenti dei comitati dei sindaci di distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'art. 13, emana linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei sindaci e del Comitato di rappresentanza.

3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima».



Art. 2.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre regioni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei all'iscrizione nell'apposito elenco regionale, individua le modalità e i criteri per l'effettuazione della selezione nonché gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa».

Art. 3.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 41/2006

1. Nella rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «generale» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «generale» è soppressa.

Art. 4.

Modifica all'art. 28-quinquies della legge regionale n. 41/2006

1. Il comma 1, dell'art. 28-quinquies della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 34 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (*Direttore di distretto*). — 1. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio sanitario nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

2. L'incarico è conferito dal direttore generale a seguito dell'espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del direttore di distretto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L'incarico può essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico del direttore di distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2.

4. Il direttore di distretto realizza il programma di cui all'art. 36 e gestisce le risorse assegnate al distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.

5. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari di cui all'art. 36 è assicurato dall'Unità distrettuale composta dal direttore di distretto e dal direttore sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal Comitato dei sindaci di distretto.

6. Per le attività sociosanitarie il direttore di distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel distretto sociosanitario, dai membri dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali previsto dall'art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato dei sindaci di distretto verificano i risultati e gli obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel Piano sociosanitario del distretto di cui all'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 6.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 41/2006

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «oppure su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di dipartimento» sono soppresse.

Art. 7.


Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 41/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Art. 8.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 41/2006

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento».



2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

Art. 9.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 41/2006

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni».

3. I commi 2-bis e 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

4. Al comma 3-bis dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previa costituzione della Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri e delle modalità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1».

Art. 10.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 41/2006

1. Il comma 4 dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «in quanto compatibili».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 67 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (*Revisore dei conti*). — 1. Il Revisore dei conti:

a) verifica l'amministrazione dell'agenzia sotto il profilo economico;

b) redige la relazione al bilancio d'esercizio;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.

2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale.

4. Al revisore dei conti spetta un'indennità pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006

1. L'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 77. (*Comitato etico regionale*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela.

2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze:

a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali;

b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;

c) sperimentazioni di ricerca di base;

d) sperimentazione clinica dei medicinali;


e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.

3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività.

4. Le prime due sezioni operano presso l'IRCCS “Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro”, la terza presso l'IRCCS “Istituto Giannina Gaslini”.

5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l'indipendenza».



Art. 13.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 41/2006

1. La rubrica dell'art. 81 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «(Attribuzione di funzioni sanzionatorie in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente: «*b-bis*. Igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria».

Art. 14.

Modifica all'art. 90 della legge regionale n. 41/2006

1. Prima della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 41/2006, è inserita la seguente: «*0a*) legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), limitatamente all'art. 4;».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre aziende del Servizio sanitario regionale).

1. L'art. 6 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«*Art. 6. (Accantonamento di quote del fondo sanitario).* — 1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare:

- a)* attività di rilievo sanitario o sociosanitario;
- b)* attività attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione;
- c)* attività previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi;

d) attività di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle aziende ospedaliere, enti ospedalieri, aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale;

e) l'organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo sanitario e l'organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio sanitario regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri.

2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 è ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra aziende ospedaliere, enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale».

Art. 16.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore), nella sezione delle organizzazioni di volontariato o nella Sezione delle associazioni di promozione sociale, tenendo presente il principio dell'incompatibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni».

Art. 17.

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie

1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, già operanti per il Servizio sanitario regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate transitoriamente accreditate sino all'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego dell'accreditamento stesso entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell'art. 9-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o in fase di sperimentazione progettuale per l'erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 maggio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00337



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 7.

Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I COMMISSIONI VALANGHE

Art. 1.

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'istituzione e i compiti delle commissioni valanghe nonché i compiti dei comuni e dell'amministrazione provinciale.

Art. 2.

Istituzione e nomina

1. I comuni possono istituire commissioni valanghe.

2. La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l'esame da parte della commissione stessa.

3. Per gli impianti a fune in servizio pubblico l'assessore o l'assessora provinciale per la mobilità prescrive l'istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l'ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all'Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta dell'impianto a fune è da considerarsi a rischio valanghivo per mutate circostanze.

4. La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Essa è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste, se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività.

5. Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all'art. 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale.

6. La commissione valanghe può suddividersi in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti.

Art. 3.

Compiti della commissione valanghe

1. La commissione valanghe analizza e valuta il pericolo valanghe. È deputata alla gestione del rischio e propone provvedimenti per ridurre il rischio valanghe. Consiglia il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe.

2. La commissione valanghe si riunisce almeno due volte all'anno per organizzare la propria attività e per redigere la documentazione conclusiva.

3. La commissione valanghe esamina e documenta le condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive e informa il sindaco o la sindaca in caso di pericolo valanghe per la popolazione, abitati, complessi residenziali, opere pubbliche e infrastrutture, impianti nonché aree sciabili attrezzate.

4. La commissione valanghe consiglia il sindaco o la sindaca ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

5. Ogni componente della commissione valanghe in caso di imminente pericolo di valanghe può proporre al sindaco o alla sindaca la chiusura totale o parziale di aree sciabili attrezzate, impianti di risalita, strade comunali e tratti della rete viaria rurale. La chiusura viene disposta o revocata senza indugio con provvedimento del sindaco o della sindaca. Le funzioni del gestore di aree sciabili attrezzate sono disciplinate dalla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14.

6. Se un impianto di risalita si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita la stazione a valle dell'impianto di risalita.


7. Se una pista da sci si trova sul territorio di più comuni, i provvedimenti necessari sono adottati dal comune che ospita il tratto più lungo della pista da sci.

8. La chiusura e l'apertura di autostrade, strade statali e provinciali sono disciplinate dal codice della strada. Sono fatte salve le competenze del sindaco o della sindaca in veste di autorità locale per la protezione civile.

Art. 4.

Compiti del comune

1. Il comune garantisce ai componenti della commissione valanghe un'adeguata assicurazione per la responsabilità civile, di tutela legale e contro gli infortuni.



2. Il comune corrisponde ai componenti delle commissioni valanghe i gettoni di presenza previsti dalla normativa regionale e rimborsa le spese sostenute nell'ambito dell'attività in qualità di componenti della commissione valanghe.

3. Il comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe mezzi, apparecchiature, materiali nonché dispositivi di protezione individuale e attrezzature d'emergenza necessari.

Art. 5.

Compiti dell'amministrazione provinciale

1. L'amministrazione provinciale mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe, per l'esercizio della propria attività, strumenti standardizzati come reti provinciali di rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili.

2. L'amministrazione provinciale organizza corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili per la formazione e l'aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe.

Art. 6.

Contributi

1. Per la realizzazione di opere di prevenzione e per gli interventi di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali trova applicazione la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche.

TITOLO II

MODIFICA DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO IDROGRAFICO PROVINCIALE, AZIENDA PROVINCIALE FORESTE E DEMANIO, ESERCIZIO DELLA CACCIA NONCHÉ DISCIPLINE SPORTIVE

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, "Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile"

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell'amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale

della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l'assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.”

2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento.”

3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12-bis (*Centro funzionale provinciale*) - 1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile.

2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali.

3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi.”

4. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo.”

5. Il comma 3 dell'art. 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. I funzionari delle Unioni distrettuali e dell'Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall'assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell'Unione provinciale e delle Unioni distrettuali.”

6. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia.”

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, "Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale"

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In particolare all'Ufficio Idrografico competono:

a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie, sia naturali che artificiali;



- b) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;
- c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;
- d) le misurazioni e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici;
- e) la formazione e tenuta del catasto delle valanghe;
- f) la pubblicazione del bollettino delle valanghe;
- g) l'attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, per quanto concerne la prevenzione;
- h) il rilascio di pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali;
- i) la cura delle pubblicazioni relative al servizio da espletare.”

Art. 9.

Abrogazioni

1. L'art. 7 e il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, “Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L'Azienda, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fissate dal consiglio d'amministrazione, provvede a:

a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio indisponibile della Provincia di cui al successivo art. 3, assicurare le relative funzioni produttive, protettive e ri-creative nel rispetto della tutela ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e disciplinare e controllare il prelievo faunistico nelle oasi di protezione demaniali;

b) garantire la difesa del suolo, il mantenimento e il ripristino dell'equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;

c) favorire sul territorio provinciale la formazione di riserve di legname mediante l'ampliamento delle proprietà boschive provinciali, la gestione dei vivai forestali nonché mediante la lavorazione e la commercializzazione del legname prodotto nell'Azienda stessa;

d) promuovere ed eseguire attività di ricerca, studio e istruzione nei settori delle foreste, della caccia e della segheria, curando, in particolare, l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;

e) svolgere i compiti e le attività di istituto ad essa attribuiti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme.”

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo:

1) volpe;”

2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

“g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

1) cinghiale;

h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

1) lepre bianca;

2) pernice bianca.”

4. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.”

5. Il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell'Associazione di cui all'art. 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.”


Art. 12.

Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. La tipologia dell'attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza.

4. Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati.”



Art. 13.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 maggio 2013

DURNWALDER

13R00324

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2013, n. 8.

Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma
Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La famiglia costituisce il fondamento della nostra società ed è l'ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Attraverso la sua funzione di sostegno per le nuove generazioni assume un fondamentale ruolo sociale.

2. Scopo della presente legge è sostenere, nell'ambito di una politica familiare organica, le famiglie della provincia di Bolzano in ogni fase di vita, creando i presupposti affinché esse possano operare scelte individuali e realizzare un proprio modello di vita.

3. La provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, sostiene i nuclei familiari e le diverse forme di convivenza, nei quali componenti della stessa generazione o di generazioni diverse hanno uno stretto legame fra loro, si prendono cura vicendevole e assumono responsabilità reciproche.

4. Le misure previste dalla presente legge sono dirette all'intero nucleo familiare o al sostegno di singoli componenti della famiglia e tengono conto delle varie forme e fasi di vita familiare. La presente legge riserva particolare attenzione alle famiglie con figli a carico.

5. La provincia con la presente legge persegue, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, le seguenti finalità, in ottemperanza alle disposizioni statali ed europee:

a) valorizzare la famiglia in quanto nucleo sociale;

b) sostenere la formazione della famiglia;

c) rafforzare il senso di auto responsabilità e lo sviluppo delle risorse individuali delle famiglie e dei relativi componenti secondo i principi di sussidiarietà e di libertà di scelta;

d) tutelare e promuovere i diritti dei componenti della famiglia, in particolare dei figli e delle figlie a carico e delle persone con disabilità;

e) promuovere le pari opportunità per tutti i componenti della famiglia;

f) migliorare il benessere e la qualità di vita delle famiglie e promuovere le relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia;

g) rafforzare il comune senso di responsabilità del padre e della madre nell'educazione dei figli;

h) sostenere l'assistenza e la cura dei familiari di ogni classe di età all'interno e all'esterno della famiglia stessa;

i) migliorare la conciliazione fra famiglia e lavoro;

j) sostenere la famiglia alleviandone gli oneri attraverso prestazioni in natura e in denaro;

k) migliorare la collaborazione e il lavoro in rete nell'ambito delle misure di promozione della famiglia e migliorare l'offerta nei diversi settori sociali.

Art. 2.

Principi e priorità

1. Nella realizzazione delle finalità fissate all'art. 1 si tiene conto dei seguenti principi:


a) il coinvolgimento attivo di attori pubblici e privati dei diversi ambiti sociali, di enti e reti territoriali e delle famiglie stesse nella fase di programmazione e di attuazione delle misure a favore della famiglia;

b) i responsabili dei diversi ambiti politici e i singoli attori improntano i propri interventi al rispetto delle finalità della presente legge;

c) nella elaborazione e realizzazione di misure a sostegno della famiglia si tengono in considerazione la dimensione del nucleo familiare, nonché le prestazioni e i carichi della famiglia;

d) a seconda delle finalità, della disponibilità e dell'onere amministrativo, l'accesso alle prestazioni potrà essere collegato al reddito e al patrimonio;

e) elemento centrale per l'elaborazione e la realizzazione delle misure previste dalla presente legge è il bene del bambino/della bambina.



2. Nell'ambito delle finalità stabilite all'art. 1 la provincia persegue le seguenti priorità:

a) intervenire preventivamente a sostegno della famiglia: per uno sviluppo equilibrato della famiglia sono promossi interventi precoci di rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali. Per raggiungere le suddette finalità vengono sostenuti specifici interventi qualificati facilmente fruibili da parte delle famiglie;

b) conciliare meglio famiglia e lavoro: per favorire un equilibrio fra vita quotidiana della famiglia e attività lavorativa, vengono promosse misure finalizzate al miglioramento delle condizioni generali, tenuto conto delle diverse esigenze familiari;

c) garantire sostegno economico alle famiglie: per garantire migliori condizioni familiari e pari opportunità sociali, la famiglia viene sostenuta attraverso prestazioni economiche dirette e indirette.

Capo II

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 3.

Compiti finalizzati al sostegno della famiglia

1. Le finalità indicate all'art. 1 sono realizzate attraverso un sistema integrato e coordinato di interventi. Sono interventi a favore della famiglia quelli volti a migliorare la qualità di vita e il benessere della famiglia nel suo insieme e ad alleviare il carico familiare.

2. Provincia, comuni, comunità comprensoriali, imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie lavorano in stretta sinergia nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure a sostegno della famiglia. Le famiglie sono coinvolte attivamente.

3. La provincia ha i seguenti compiti:

a) programma e coordina gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello provinciale;

b) attiva interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia;

c) stabilisce gli indicatori necessari alla definizione di conciliabilità fra famiglia e lavoro e al controllo delle relative misure;

d) crea incentivi per migliorare le azioni a sostegno della famiglia;

e) sostiene le iniziative a favore della famiglia, così come l'attività di enti pubblici e privati senza fini di lucro, iniziative di genitori, reti e gruppi di auto mutuo aiuto;

f) monitora e valuta le misure in atto a livello provinciale e promuove la ricerca sulla famiglia.

4. I comuni e le comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

a) promuovono a livello locale il benessere delle famiglie, operano in stretta sinergia a livello trasversale, condividono competenze in rete e si confrontano a cadenze regolari;

b) rappresentano a livello locale il primo punto di riferimento per famiglie e istituzioni;

c) attuano interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia a livello locale;

d) coordinano gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello locale e promuovono la collaborazione fra attori locali che operano con le famiglie e a favore delle stesse;

e) mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno della famiglia;

f) incentivano le iniziative a sostegno della famiglia;

g) in fase di pianificazione e attuazione di misure a favore della famiglia si confrontano e stabiliscono d'intesa quali di queste si prestano in modo ottimale ad essere realizzate a livello sovracomunale;

h) assumono gli ulteriori compiti e funzioni loro esplicitamente attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni normative.

5. Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune e ogni comunità comprensoriale nomina fra i membri della propria giunta un/una referente per il settore famiglia.

Art. 4.

Lavoro di rete nel settore famiglia

1. Per attivare, soprattutto nelle aree rurali, iniziative mirate alle esigenze delle famiglie si provvede a sostenere la collaborazione nel settore famiglia a livello territoriale e trasversale e la realizzazione di reti stabili di collegamento a livello provinciale, comprensoriale e comunale.

2. Vengono sostenute diverse forme di collaborazione organizzata, iniziative per i genitori, specifici gruppi di lavoro e di mutuo aiuto nonché reti territoriali, che creano un valore aggiunto per le famiglie.

3. Per sfruttare le sinergie e ottimizzare le risorse, nella programmazione e nello sviluppo delle misure di politica familiare è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti gli interessi delle famiglie e le organizzazioni private.

Art. 5.

Politiche dei tempi

1. Per politiche dei tempi si intendono le azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini — con particolare riguardo alle famiglie — attraverso misure mirate, relative alla gestione ed organizzazione dei tempi e degli spazi della vita quotidiana. A tal fine viene tra le altre misure promossa l'istituzione e la gestione di banche del tempo.



2. L'obiettivo è quello di facilitare alle famiglie con esigenze temporali diverse l'accesso ai servizi pubblici e privati e migliorare l'utilizzo degli spazi pubblici. Particolare attenzione è riservata agli orari della scuola e del lavoro, che condizionano profondamente i ritmi e i tempi della famiglia, così come ai trasporti pubblici.

3. Le linee guida per l'organizzazione e il coordinamento dei tempi e degli spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale sono fissate con regolamento d'esecuzione.

Art. 6.

Spazi abitativi e ambienti di vita per famiglie

1. La provincia promuove la realizzazione di spazi privati e pubblici nonché di infrastrutture abitative per famiglie, per permettere a queste ultime di svilupparsi e crescere nelle diverse fasi di vita e trovare sostegno in situazioni di difficoltà.

2. La progettazione e realizzazione di interventi urbanistici comprenderà la realizzazione di spazi pubblici più a misura di famiglie e privi di barriere architettoniche.

3. Per incentivare finanziariamente l'edilizia abitativa privata per famiglie e creare un rapporto equilibrato fra il mondo della proprietà e la richiesta di locazioni, nell'ambito della politica dell'edilizia abitativa saranno definiti modelli di finanziamento diretti a soddisfare le esigenze delle famiglie.

4. La provincia introduce forme innovative di edilizia abitativa sociale prevedendo appositi spazi dove le famiglie possano incontrarsi e confrontarsi.

5. Per sostenere la convivenza tra generazioni diverse, favorire la conciliabilità fra famiglia e lavoro e lo sviluppo di relazioni sociali, è promossa l'introduzione di modelli abitativi trasversali alle generazioni.

Art. 7.

Sostegno preventivo alla famiglia

1. Per consentire ai genitori di comprendere meglio il proprio ruolo e le proprie responsabilità e favorire uno sviluppo ottimale della famiglia nelle diverse fasi della vita, la provincia sostiene l'adozione e il potenziamento delle seguenti misure e iniziative di prevenzione:

a) misure di sensibilizzazione per le famiglie e gli operatori atte a favorire un diverso approccio ai ruoli di genere e a promuovere un maggiore riconoscimento dell'importanza della famiglia;

b) predisposizione di informazioni esaustive e facilmente accessibili a genitori e futuri genitori;

c) misure atte a promuovere un confronto precoce con le tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia per preparare i futuri genitori alla nascita, al periodo dopo la nascita e ai cambiamenti fisici, psicologici, mentali e familiari determinati dalla genitorialità;

d) programmi di formazione alla famiglia e alla genitorialità per gruppi specifici di utenti, a bassa soglia e rispondenti ai bisogni, nonché sostegno educativo finalizzato a migliorare le condizioni di vita quotidiana della famiglia, a migliorare e sostenere le competenze genitoriali e a rafforzare il rapporto fra genitori e figli e fra generazioni. Il coinvolgimento attivo della figura paterna in questo senso è fondamentale;

e) misure di auto-aiuto familiare atte a rafforzare le risorse disponibili e a potenziare la costituzione di gruppi di auto-aiuto, l'aiuto di vicinato e le iniziative genitoriali;

f) progetti di educazione domiciliare per prevenire situazioni familiari problematiche;

g) azioni mirate di consulenza e di accompagnamento familiare finalizzate a superare incertezze o difficoltà nel rapporto di coppia, nell'educazione dei figli e nelle attività di cura e assistenza dei familiari;

h) servizi di consulenza e di accompagnamento a bassa soglia per bambini e adolescenti;

i) mediazione familiare finalizzata alla prevenzione e al superamento dei conflitti in famiglia, con particolare attenzione all'accompagnamento e alla consulenza per i casi di separazione e divorzio.

Art. 8.

Conciliabilità fra famiglia e lavoro

1. La provincia promuove a livello sociale, aziendale e familiare interventi volti a dare attuazione e a migliorare la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro.

2. Per promuovere a livello sociale una diversa concezione dei ruoli di genere e ottimizzare la parità fra i sessi nella vita familiare e professionale, la provincia adotta le seguenti misure:

a) sostiene azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali;


b) promuove programmi finalizzati all'ampliamento delle immagini di ruolo, all'attuazione di interventi educativi e formativi improntati ai valori di genere e al coinvolgimento attivo dei padri nella crescita e nell'educazione dei figli;

c) crea incentivi per consentire ad entrambi i genitori, ed ai padri in particolare, di poter usufruire del congedo parentale.

3. Per migliorare la conciliabilità fra famiglia e professione nel mondo del lavoro, sono adottate le seguenti misure per una politica di gestione del personale orientata alla famiglia:

a) predisporre informazioni mirate e complete sulle prestazioni a sostegno della famiglia e sul reinserimento lavorativo;

b) promuovere la certificazione «audit famiglia-lavoro», che premia piccole, medie e grandi imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni formative, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e altre istituzioni pubbliche e private. Particolare attenzione è riservata a rendere fattibile l'accesso alla certificazione alle piccole e medie imprese e organizzazioni. Provvede inoltre a verificare con regolarità che i titolari della certificazione continuino a soddisfare i requisiti necessari;



c) in caso di misure dirette o indirette di incentivazione pubblica nonché di gare d'appalto indette da enti pubblici possono essere ulteriormente agevolate le imprese, le associazioni e altri soggetti privati che hanno attivato misure finalizzate a migliorare la conciliazione fra famiglia e lavoro e a sostegno della famiglia;

d) promuove la realizzazione di strutture aziendali per l'infanzia;

e) promuove specifiche iniziative aziendali di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il reinserimento lavorativo;

f) promuove la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e nuove tecnologie, in particolare in ambiti territoriali strutturalmente sottodimensionati, per snellire la comunicazione, garantire alle famiglie un accesso più diretto ai servizi e maggiore flessibilità nell'organizzazione dei posti di lavoro;

g) favorire la stipula di contratti aggiuntivi a livello aziendale, di settore o territoriale, che prevedono in modo particolare misure a sostegno della famiglia.

Art. 9.

Sostegno finanziario alle famiglie

1. La provincia contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari, sia tramite prestazioni economiche in forma diretta sia garantendo e promuovendo le opportune agevolazioni. Queste misure includono sia le prestazioni direttamente previste dalla presente legge, che le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia.

2. Allo scopo la provincia adotta le seguenti misure:

a) anche con l'obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l'assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione successiva di una prestazione per famiglie con figli come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli. A tal fine sono utilizzati i mezzi che la provincia e la Regione destinano a questo scopo, con rispetto delle relative destinazioni d'uso nonché con considerazione della situazione economica delle famiglie. I requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati con deliberazione della giunta provinciale;

b) introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia («carta famiglia») che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell'interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati. La carta vantaggi è collegata alla Carta provinciale dei Servizi e rappresenta un'ulteriore offerta dell'E-Government provinciale;

c) approvazione e attuazione di direttive per l'adozione di politiche tariffarie a misura di famiglia nei diversi settori, d'intesa con i fornitori pubblici e con il coinvolgimento dei fornitori privati di servizi;

d) agevolazioni fiscali a livello provinciale e comunale per famiglie con figli a carico o familiari non autosufficienti, nel rispetto delle competenze provinciali e comunali in materia.

Art. 10.

Servizi di assistenza e di accompagnamento

1. Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, vengono sostenute l'assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. La provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.

2. A questo scopo vengono:

a) potenziati in loco l'accesso flessibile alle iniziative a sostegno della famiglia e migliorato il coordinamento dei servizi;

b) promosso l'auto-aiuto familiare in forma di iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri genitori-bimbi e altre iniziative;

c) offerti e potenziati su tutto il territorio e in rispondenza del fabbisogno i servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso asili nido, microstrutture per la prima infanzia, microstrutture aziendali e l'assistenza domiciliare all'infanzia. Ciò avviene nel quadro delle disposizioni di cui al capo IV della presente legge;

d) potenziata l'offerta di assistenza scolastica per bambini e intensificata la collaborazione con associazioni giovanili, culturali, sportive e del tempo libero;


e) potenziata l'offerta di assistenza ed accompagnamento extrascolastica e integrativa per bambini con particolare riguardo alle diverse fasce d'età, alle condizioni familiari, sociali e territoriali, migliorando il raccordo tra i servizi.

3. Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.

4. Per garantire un'elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la provincia fissa standard di qualità e verifica che essi vengano rispettati.

5. L'assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti.

6. Nei limiti delle proprie competenze istituzionali, la provincia si adopera per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all'educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi. La provincia si impegna a trovare soluzioni, in particolare a riscattare la posizione pensionistica del genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato, versando i relativi contributi previdenziali.



Capo III
**COORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO
 DELLA FAMIGLIA**

Art. 11.

Agenzia per la famiglia

1. La provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’«Agenzia per la famiglia».

2. L’Agenzia per la famiglia è costituita come area ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale.

3. L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

a) esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;

b) esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per l’attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;

c) informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;

d) coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla famiglia;

e) può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;

f) è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;

g) fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliaibilità fra famiglia e lavoro;

h) funge da segreteria per la Consulta per la famiglia.

Art. 12.

Consulta per la famiglia

1. La Consulta per la famiglia funge da organo consultivo della giunta provinciale per le tematiche rilevanti per la famiglia.

2. La Consulta per la famiglia è composta da:

a) un/una rappresentante della provincia;

- b)* un/una rappresentante dei comuni;
- c)* un/una rappresentante dell’economia;
- d)* un/una rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- e)* cinque rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
- f)* due rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie.

3. La Consulta per la famiglia è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislatura su proposta dei settori in essa rappresentati. La giunta provinciale approva il regolamento della Consulta per la famiglia.

4. La Consulta per la famiglia si riunisce almeno tre volte all’anno ed assolve i seguenti compiti:

a) sottopone alla giunta provinciale proposte di adeguamento della normativa provinciale alle nuove esigenze del settore famiglia;

b) elabora proposte per il sostegno e la promozione della famiglia;

c) esprime pareri e raccomandazioni;

d) può esprimere prese di posizione su tematiche rilevanti per la famiglia.

5. I compiti di organi consultivi già istituiti o previsti che si occupano esclusivamente di tematiche rilevanti per la famiglia e che non siano istituiti ai sensi di una apposita disposizione di legge, sono assegnati alla Consulta per la famiglia.

Capo IV
ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA

Art. 13.

Assistenza domiciliare all’infanzia


1. La provincia promuove il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia erogato da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

2. Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. La provincia può concedere contributi per spese d’investimento agli enti privati senza scopo di lucro di cui al comma 1.

Art. 14.

Asili nido

1. La provincia promuove il servizio di asilo nido erogato dai comuni.



2. L'asilo nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell'infanzia. La capacità ricettiva minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.

Art. 15.

Microstrutture per la prima infanzia

1. La provincia promuove il servizio di microstruttura per la prima infanzia erogato dai comuni o da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

2. La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito anche ai bambini e alle bambine che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell'infanzia. Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla settimana e per un numero limitato di ore al giorno. La capacità ricettiva massima della microstruttura è di 20 posti-bambino.

Art. 16.

Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine

1. Nell'intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all'interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l'acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

2. La giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e relative associazioni nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese e le loro associazioni nonché gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia.

Art. 17.

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono determinati le caratteristiche pedagogiche, assistenziali, organizzative e strutturali per un elevato livello qualitativo dei servizi di assistenza domiciliare all'infanzia, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine in età prescolare e scolare nonché i relativi meccanismi di verifica.

2. Per consentire un'adeguata accoglienza dei bambini con disabilità nei servizi di cui all'art. 16, comma 1, la provincia garantisce a favore dell'ente gestore dei servizi il finanziamento del personale e dei mezzi necessari a tale scopo.

Art. 18.

Programmazione e costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. La giunta provinciale definisce congiuntamente al Consiglio dei comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative collegate all'offerta dei citati servizi. Locali adatti e disponibili in altre strutture pubbliche possono essere utilizzati per i servizi per la prima infanzia.


2. La giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore effettivamente utilizzate dagli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria.

3. La tariffa oraria a carico delle famiglie utenti dei servizi è determinata, per la parte di costo orario ammessa a contributo, ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei comuni, stabilisce il numero massimo di ore a tariffa agevolata usufruibili mensilmente dagli utenti dei servizi.

Art. 19.

Istituzione del fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l'assistenza a bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all'art. 15 nonché presso assistenti domiciliari all'infanzia, non coperte dalle quote di partecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata. I relativi criteri di concessione sono definiti, d'intesa con il Consiglio dei comuni, con provvedimento della giunta provinciale.



2. Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:
- a)* una quota annua a carico della provincia;
 - b)* una quota annua a carico dei comuni.
3. L'entità del fondo è determinata dalla giunta provinciale con il bilancio annuale di previsione, sentito il Consiglio dei comuni.
4. La provincia e i comuni alimentano il fondo con una quota di pari entità determinata sulla base di un importo orario definito dalla giunta provinciale in accordo con il Consiglio dei comuni. L'importo orario è moltiplicato per il numero di ore di servizio programmate ed ammesse a contributo per l'anno di riferimento per l'assistenza a bambini e bambine di età fino a tre anni. A tal fine i comuni, in sede di accordo in materia di finanza locale di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, fissano l'importo del fondo ordinario da destinare al fondo nonché l'importo minimo in rapporto al numero dei bambini della corrispondente fascia d'età, che deve essere previsto a carico del singolo comune.
5. La provincia versa altresì nel fondo un'ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammesse a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della provincia e dei comuni, di cui al comma 4.
6. Se il numero di ore effettivamente utilizzate fosse inferiore rispetto alle ore programmate, la differenza è accreditata ai comuni nel primo esercizio finanziario utile successivo a quello di riferimento.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 «Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia», è abrogata con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

2. La legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, «Asilinido», è abrogata con l'entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

3. Con l'entrata in vigore dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a*), l'art. 23-ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è abrogato. L'importo della nuova prestazione prevista, al netto dell'inflazione, non può essere inferiore a quello dell'articolo abrogato.

4. L'art. 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è abrogato. I contributi relativi all'esercizio finanziario 2013 vengono ancora gestiti in base ai previgenti criteri.

5. Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione dall'anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Le misure previste dalla presente legge sono finanziate sia attraverso norme provinciali specifiche sia attraverso il fondo per le politiche della famiglia, istituito come unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

2. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a*), è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La giunta provinciale fissa i relativi criteri e modalità.

3. Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge la provincia può concedere contributi per l'attività e gli investimenti a organizzazioni pubbliche e organizzazioni private senza scopo di lucro. Può inoltre proporre o attuare in forma diretta servizi, iniziative e programmi.

4. I criteri per l'erogazione di contributi, qualora non siano già regolamentati da altre leggi provinciali, sono fissati con deliberazione della giunta provinciale. Beni immobili e arredi agevolati sono soggetti a vincolo di destinazione. La durata e le modalità di costituzione del vincolo nonché le modalità di restituzione del contributo in caso di alienazione o modifica della destinazione d'uso sono definiti con deliberazione della giunta provinciale.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all'art. 23-ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all'art. 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l'art. 20.

6. L'agenzia per la famiglia istituita con art. 11 della presente legge opera nel quadro dell'attuale dotazione dell'organico dell'amministrazione provinciale.

7. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 maggio 2013

DURNWALDER

13R00325



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 aprile 2013, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0142/Pres. recante “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l’acquisto di veicoli ecologici”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell’8 maggio 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), che autorizza l’Amministrazione regionale a sostenere l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2012, di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso individuale, dotati:

a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbina-
mento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂;

Atteso che, ai sensi del citato art. 15, comma 4 della legge regionale 14/2010, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabilite con regolamento;

Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres. recante il “Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all’art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l’acquisto di veicoli ecologici”;

Visto in particolare l’art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., il quale prevede che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per la concessione dei contributi per l’acquisto di veicoli ecologici siano assegnate alle Camere di Commercio, con deliberazione della Giunta regionale, in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

Vista la deliberazione n. 273 del 24 febbraio 2012, con la quale la Giunta regionale, in applicazione del criterio stabilito dall’art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., ha assegnato alle Camere di Commercio le risorse disponibili in proporzione al numero di autoveicoli immatricolati, nell’anno 2011, nelle singole province della Regione Friuli Venezia Giulia, come risultanti dai dati ufficiali dell’ACI, nelle seguenti misure:

Cap. 1396	Stanziamento € 750.000,00 per l’anno 2012
C.C.I.A.A. Udine	€ 344.765,48
C.C.I.A.A. Pordenone	€ 203.109,50
C.C.I.A.A. Trieste	€ 121.025,61
C.C.I.A.A. Gorizia	€ 81.099,41
totale	€ 750.000,00


Atteso che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento emanato con proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., le risorse assegnate alle Camere di Commercio sono erogate in quote bimestrali, con decreto del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna;

Atteso che, in applicazione del citato Regolamento regionale, le assegnazioni di cui alla tabella sopra riportata sono state ripartite, per l’anno 2012, nelle seguenti sei quote bimestrali:

	A. Totale risorse assegnate	B. Quota bimestrale (1/6 di A)
C.C.I.A.A. Udine	€ 344.765,48	€ 57.460,41
C.C.I.A.A. Pordenone	€ 203.109,50	€ 33.851,58
C.C.I.A.A. Trieste	€ 121.025,61	€ 20.170,93
C.C.I.A.A. Gorizia	€ 81.099,41	€ 13.516,56

Considerato che, con riferimento all’ultima quota bi-
mestrale per l’anno 2012:

- la C.C.I.A.A. di Pordenone ha comunicato di non avere necessità di ricevere ulteriori risorse, in quanto le richieste di contributo pervenute nel periodo novembre/dicembre 2012 sono state soddisfatte mediante l’utilizzo delle somme trasferite nei bimestri precedenti; la medesima C.C.I.A.A. ha altresì comunicato di disporre di un residuo di Euro 16.457,90, che sarà restituito alla Regione entro il 31 marzo 2012 ai sensi dell’art. 3, comma 5 del Regolamento emanato proprio decreto n. 0142/Pres./2011;



- la C.C.I.A.A. di Udine, cui era stata assegnata la quota bimestrale di Euro 57.460,41, ha comunicato di avere necessità di ricevere la minor somma di Euro 34.695,45, sufficiente a coprire tutte le richieste di contributo pervenute nel periodo novembre/dicembre 2012: conseguentemente è stata impegnata ed erogata la somma di Euro 34.695,45;

- la C.C.I.A.A. di Trieste, cui è stata assegnata, impegnata ed erogata la quota bimestrale di Euro 20.170,93, ha comunicato di avere necessità di ricevere l'ulteriore somma di Euro 6.974,42 per coprire tutte le richieste di contributo pervenute nel periodo novembre/dicembre 2012;

- la C.C.I.A.A. di Gorizia, cui è stata assegnata, impegnata ed erogata la quota bimestrale di Euro 13.516,56, ha comunicato di avere necessità di ricevere l'ulteriore somma di Euro 6.900,64 per coprire tutte le richieste di contributo pervenute nel periodo novembre/dicembre 2012;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, permangono risorse ancora disponibili e non impegnate in conto competenza derivata sul relativo capitolo 1396;

Atteso che, al fine di ripartire le risorse ancora disponibili secondo le effettive necessità di ciascuno dei citati Enti, in modo da soddisfare tutte le domande ammissibili a contributo, è emersa l'esigenza di introdurre un ulteriore criterio di redistribuzione delle risorse tra le Camere di Commercio;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il Regolamento sopraccitato, sulla base delle esigenze emerse in sede di gestione della linea contributiva;

Visto il testo recante il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 4 aprile 2013;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 142 recante il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)», per l'acquisto di veicoli ecologici» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0142/Pres. recante «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di veicoli ecologici».

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del DPRG 22 giugno 2011, n. 0142/Pres.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «con deliberazione della Giunta regionale,» sono soppresse;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Qualora l'importo assegnato ad una Camera di Commercio non venga interamente erogato a causa del limitato numero di richieste di contributo, l'importo residuo può essere assegnato ed erogato ad altra Camera di Commercio che abbia esaurito le risorse assegnate, al fine di soddisfare, in ordine cronologico, le ulteriori domande ammissibili a contributo pervenute entro il termine di cui all'art. 4, comma 1.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: Tondo

13R00276



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4.

Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 139 del 24 maggio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

“2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore mercologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.”.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1999

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“(a) ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.”.

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“(b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.


3. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogata.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre for-



me ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre Regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

“1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

3. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“(a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;”.

4. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“(c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.”.

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunta la seguente:

“c bis) mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7 bis.”.

Art. 7.

Introduzione dell'art. 7 bis nella legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (*Hobbisti*). — 1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barrattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c bis*).

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.

4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.

5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.


6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'art. 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.

9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.

10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barrattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto



legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.

11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'art. 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).

12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:

a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;

b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;

c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.”.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (*Accesso ai luoghi e diffida amministrativa*). — 1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 8.

6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. Gli enti competenti ai sensi dell'art. 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.”.

2. Dopo la lettera *h*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1984 è inserita la seguente:

“*h bis*) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'art. 7 bis.”.

3. L'art. 12 della legge regionale n. 21 del 1984 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:

“2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerge la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.”.



Art. 10.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a)* diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
- b)* numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
- c)* evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore competente, un'apposita relazione.

Art. 11.

Norma finale

1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 maggio 2013

ERRANI

(Omissis)

13R00341

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 11.

Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 - ordinario - del 22 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6

1. Alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6, recante "Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo", dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3 bis (*Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio*). — 1. In conformità con quanto disposto al precedente art. 3, comma 2, è autorizzata l'erogazione in favore dell'Associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell'obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici.

2. L'onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6".

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato in € 76.000,00;

- lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Art. 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6" è incrementato di € 76.000,00.



Art. 2.

Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70, il periodo “Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del Piano sanitario regionale può essere utilizzato, in applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (...)" è sostituito dal seguente “Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all'attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato (...)".

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 è abrogato.

3. I comandi in essere alla data di approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina stabilita dalla medesima.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 maggio 2013

CHIODI

(Omissis)

13R00330

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2013, n. 12.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 - ordinario - del 5 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”


1. Il comma 2 bis dell'art. 7 della L.R.15/2003 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all'erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.”.

Art. 2.

Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante “Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative”

1. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R.n. 10/2013, dopo le parole “Allegato 3.1”, è aggiunto il seguente periodo: “Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo “Tabella 1” sono riferiti anche alle attività svolte nell'anno 2012.”.



Art. 3.

Modifiche alla L.R. 41/2011

1. L'art. 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) è sostituito dal seguente:

“Art. 3. — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene il Comune di L'Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo “Centi Colella” attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria.

2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L'Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalità che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo.

4. La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell'intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell'istruttoria al trasferimento dell'anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6.

5. L'ulteriore venti per cento è trasferito su richiesta del Comune di L'Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell'opera.

6. Per l'intervento di cui al presente articolo è finalizzato l'importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo art. 11.”.

Art. 4.

Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.

2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.

3. L'onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino – consolidamento Trabocco Punta Turchino.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato di € 24.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.002-11623 denominato “Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi” è incrementato di € 16.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino”, è incrementato di € 40.000,00.

Art. 6.

Tutela del patrimonio arboreo della regione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l'abbattimento e l'espianto di:

a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. *a*), comma 1, art. 7, della Legge n. 10/2013;

b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;


c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. L'abbattimento e l'espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Art. 7.

Contributo al CIAPI e al COTIR

1. All'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI, al fine di sopperire a parte delle passività pregresse nonché per le funzioni di supporto alle province, è concesso per il solo anno 2013 un contributo straordinario rispettivamente di € 500.000,00 e € 50.000,00.



2. Al Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue (COTIR) per l'esercizio finanziario 2013 è assegnata la somma complessiva di € 400.000,00 per le attività di ricerca e sperimentazione agraria ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della L.R. 53/1997.

3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale", per € 950.000,00;

b) in aumento del capitolo di spesa 11.01.003-51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2.11.1994, n. 74³", per € 500.000,00;

c) in aumento del capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B.11.01.003 denominato "Contributo alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento", per € 50.000,00;

d) in aumento del capitolo di spesa 07.02.011-102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agro alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per € 400.000,00.

Art. 8.

Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico

1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2013, la spesa complessiva di € 50.000,00.

2. Al bilancio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

- capitolo n. 61637, U.P.B. 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R.20.4.1995, n. 63": in aumento € 50.000,00;

- capitolo n. 11442 U.P.B.02.01.008 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di Servizi e pubblicazioni giornalistici" in diminuzione € 50.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 maggio 2013

CHIODI


(*Omissis*)


13R00331

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-029) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	----------------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5^a SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*	- annuale € 300,00
(di cui spese di spedizione € 73,81)*	- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*	- annuale € 86,00
(di cui spese di spedizione € 20,77)*	- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€ 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5^a Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTI 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 7 2 0 *

€ 2,00

